



Area Risorse umane

Ufficio Concorsi

Telefono 079 228879 - fax: 079 229970 – mail: a.manzoni@uniss.it

Dirigente: dott.ssa Maria Laura Cucci mlcucci@uniss.it – responsabile ufficio: A. Manzoni

Rep. 1083 prot. 36441 del 27/03/2020

Titolo VII – Fascicolo 1 Allegati /

Scadenza 27 aprile 2020

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari;

VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l'art. 24, che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;

VISTO altresì, il comma 3 del sopra citato art. 24, che prevede le tipologie di contratti di lavoro subordinato da stipulare con i ricercatori a tempo determinato, e in particolare quello contraddistinto con la lettera b);

VISTO il D.M. 28 luglio 2009, n. 89 e in particolare l'art. 2 comma 1 e l'art. 3 comma 2, relativamente ai criteri e i parametri individuati per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;

VISTO il D.M. 24 maggio 2011, n. 242, che individua le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti da ricercatore contraddistinti dalla lettera b) sopra citata;

VISTO il D.M. 25 maggio 2011, n. 243, che individua criteri e parametri per la valutazione dei candidati per il conferimento dei contratti di cui all'art. 24 della citata legge n. 240/2010;

VISTO il D.M. 29 luglio 2011, n. 336, recante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori concorsuali, di cui all'art. 15 della citata legge n. 240/2010;

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei macro-settori e dei settori concorsuali;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari dell'11 dicembre 2019, con la quale si chiede di bandire una procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario, mediante stipula di



contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
ACCERTATA la copertura finanziaria della richiamata procedura comparativa a valere sui punti organico della dotazione ordinaria assegnati all'Ateneo;

DECRETA

Art. 1

E' indetta una procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dall'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari.

La scheda allegata al presente bando (allegato 1), quale parte integrante dello stesso, contiene le seguenti informazioni riferite al posto messo a concorso:

- a) l'Area disciplinare;
- b) il macro-settore e il settore concorsuale per cui la selezione è bandita;
- c) l'indicazione di un profilo, mediante indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari (SSD);
- d) il codice della selezione da indicare nella domanda di partecipazione;
- e) il dipartimento che effettuerà la chiamata e la sede prevista per lo svolgimento dell'attività;
- f) la lingua straniera di cui i candidati dovranno dimostrare di possedere la conoscenza per il colloquio;
- g) la descrizione dell'attività didattica e di ricerca che il vincitore dovrà svolgere;
- h) la descrizione degli obiettivi di produttività scientifica previsti nel triennio;
- i) (eventuale) indicazione del titolo del progetto di ricerca;
- l) il numero dei posti messi a concorso;
- m) il codice di selezione della procedura comparativa.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Ai fini dell'ammissione alla procedura è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti:

REQUISITI GENERALI:

- 1) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- 2) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell'Ateneo che ha indetto il bando, l'applicazione della decadenza dall'impiego ovvero la destituzione;
- 3) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- 4) adeguata conoscenza della lingua italiana relativamente ai candidati stranieri.



B. REQUISITI SPECIFICI:

La partecipazione alla procedura comparativa di cui all'art. 1 è riservata ai candidati in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, che abbiano usufruito, per almeno tre anni, anche cumulativamente:

- 1) di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 2) di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
- 3) di contratti di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 4) di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
- 5) di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri (tassativamente post-dottorato).

Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui ai punti 1-5 qualora i candidati siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o di II fascia, pertinente con il Settore Concorsuale del profilo a cui si intende partecipare e conseguita ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010.

I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, devono indicare gli estremi del provvedimento di equivalenza che ne attesta l'avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui detto riconoscimento non sia stato ancora effettuato, l'equivalenza verrà valutata dalla commissione giudicatrice unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla selezione; a tal fine il candidato dovrà allegare la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra documentazione utile a consentirne la valutazione. Inoltre, con riferimento alla fase di richiesta di equivalenza ai fini concorsuali, il candidato dovrà obbligatoriamente integrare la domanda di partecipazione con l'apposito allegato C (modulo di richiesta equivalenza per titoli accademici conseguiti all'estero).

Non sono ammessi alla selezione coloro che hanno un grado di parentela, o affinità, fino al quarto grado compreso con un professore di I e II fascia afferente al dipartimento interessato alla procedura comparativa di cui all'art. 1, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Non sono ammessi, inoltre, i professori di I e II fascia e i ricercatori universitari a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

Non sono ammessi, infine, coloro che hanno stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, statali, non statali o telematiche, nonché presso gli enti di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.



Art. 3

Domande di ammissione e termini di presentazione

Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte **non fronte retro**, utilizzando esclusivamente il modulo di cui all'allegato A, indirizzate al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università n. 21, 07100 Sassari, devono pervenire entro e non oltre **trenta giorni** (gg. 30) decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami. In ragione della emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del virus Covid-19 e al fine di tutelare l'intera comunità accademica, in deroga alle disposizioni regolamentari di Ateneo e in ottemperanza alle disposizioni normative e di Ateneo, sarà obbligatorio presentare istanza di partecipazione esclusivamente mediante:

a) invio della domanda di ammissione ed i relativi allegati, ivi comprese le pubblicazioni, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale: protocollo@pec.uniss.it

b) invio della domanda di ammissione ed i relativi allegati, ivi comprese le pubblicazioni, tramite mail ordinaria, indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale: selezioni@uniss.it

Nel caso di invio tramite PEC ovvero mail certificata, i documenti allegati alla trasmissione, devono essere inviati utilizzando formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili e devono essere inviati preferibilmente in formato pdf o tiff, evitando i formati proprietari quali doc, xls ed altri.

Nel caso di invio tramite PEC ovvero mail certificata, i documenti allegati alla trasmissione, devono essere inviati utilizzando formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili e devono essere inviati preferibilmente in formato pdf o tiff, evitando i formati proprietari quali doc, xls ed altri.

Si raccomanda di utilizzare la Pec (posta elettronica certificata) quale canale preferenziale per la trasmissione delle domande di partecipazione. L'invio tramite mail ordinaria e' permessa esclusivamente in casi eccezionali per coloro che sono impossibilitati a trasmettere l'istanza via Pec.

La scadenza prevista per l'invio delle domande di partecipazione è fissata al giorno 27 aprile 2020. Non saranno accolte le domande pervenute oltre la data sopra specificata.

La domanda del candidato, da compilare non fronte retro mediante l'allegato "A" deve contenere, **a pena di esclusione dalla procedura**, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco il dipartimento interessato alla procedura, l'area scientifica, il macro-settore, il settore concorsuale, il settore scientifico disciplinare e il codice di selezione per il quale il candidato intende essere ammesso.

Nella domanda, i candidati oltre al proprio nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale, devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) la cittadinanza posseduta;
- b) di non aver riportato condanne penali e o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico;
- c) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;
- d) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;



e) di avere adeguata conoscenza della lingua straniera prevista per il colloquio;
f) di non avere rapporti di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura per il quale è bandita la procedura concorsuale ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

I candidati devono, inoltre, precisare il possesso dei requisiti specifici previsti dall' art. 2, lettera b) del presente bando.

I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana, con le modalità previste dal presente articolo e devono, altresì, dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso, ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

I candidati devono, inoltre, allegare obbligatoriamente alla domanda di partecipazione:

g) copia fotostatica del documento di riconoscimento munito di fotografia e del codice fiscale in corso di validità;

h) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica, didattica e professionale, che dovrà obbligatoriamente contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

i) elenco sottoscritto e numerato delle pubblicazioni scientifiche e di eventuali altri titoli ritenuti utili per la procedura comparativa, come indicato nell'allegato b), (per le modalità di presentazione delle pubblicazioni si veda l'art. 4 del presente bando);

I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilando l'allegato "B".

l) eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all'estero. Nel caso in cui detto riconoscimento non sia ancora stato effettuato, il candidato dovrà allegare la scansione della dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra documentazione utile a consentirne la valutazione. A tal riguardo, con riferimento alla fase di richiesta di equivalenza ai fini concorsuali, il candidato dovrà obbligatoriamente integrare la domanda di partecipazione con l'apposito allegato C (modulo di richiesta equivalenza per titoli accademici conseguiti all'estero).

L'Amministrazione universitaria si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.



Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. **La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dalla seguente dicitura (nome cognome - Magnifico Rettore - Università degli Studi di Sassari - Piazza Università n. 21 Sassari - Ufficio Concorsi di Ateneo - RTD b) con indicazione del codice di selezione della procedura.**

Art. 4

Pubblicazioni

Le pubblicazioni di cui all'art. 3, devono essere allegate **esclusivamente su supporto informatico** e spedite unitamente alla medesima domanda di partecipazione, entro e non oltre i termini previsti per la presentazione della stessa.

Sono considerate valutabili ai fini della selezione, esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La tesi di dottorato ovvero il titolo equipollente o dichiarato equipollente conseguito all'estero, sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra.

Sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni nel numero indicato nella scheda profilo riferita al concorso per il quale si presenta istanza di partecipazione (allegato 1 del presente decreto), e non saranno prese in considerazione ulteriori pubblicazioni presentate dai candidati. Sarà, inoltre, oggetto di valutazione anche la tesi di dottorato, che potrà essere allegata unitamente alle pubblicazioni.

La commissione giudicatrice non prenderà in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nell'elenco allegato alla domanda di partecipazione alla selezione.

Il candidato dovrà accompagnare le pubblicazioni presentate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 compilando l'allegato b del presente bando.

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni edite in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine ovvero tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola.

I testi tradotti devono essere conformi all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Art. 5

Esclusione dalla valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa; l'esclusione per difetto dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore.



Art. 6

Costituzione della Commissione giudicatrice

Per la presente procedura selettiva, con decreto del Rettore, viene designata la Commissione giudicatrice, composta da professori di I fascia, appartenenti al medesimo settore concorsuale del profilo messo a concorso.

La Commissione sarà individuata tramite la modalità del sorteggio, basato su liste di docenti di I fascia sorteggiabili, in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle Commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, così come previsto e con le stesse modalità contenute nell'art. 10, comma 1, del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi dall'emanazione del decreto di nomina, il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7

Ricusazione

Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami, decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 8

Valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica

La selezione viene effettuata mediante valutazione comparativa dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri individuati dal D.M. 28 luglio 2009, n. 89, ritenuto esaustivo e completo ai fini della valutazione.

Con riferimento alla valutazione dei titoli, si procede, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 28 luglio 2009, n. 89, prendendo in considerazione:

- a) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- b) prestazioni di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici di ricerca italiani o all'estero;



- c) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso enti o istituti di ricerca pubblici e privati italiani o stranieri;
- d) svolgimento di attività in campo clinico esclusivamente per i SSD in cui è prevista;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai SSD nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori scientifico-disciplinari nei quali è prevista;
- h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- i) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali.

Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni, si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.M. 28 luglio 2009, n. 89, valutando i seguenti elementi:

- a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita;
- c) la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del D.M. 28 luglio 2009, n. 89, deve, altresì, valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indici:

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale;
- «im pact factor» medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 9

Modalità di svolgimento della selezione

A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi, dinanzi alla commissione giudicatrice, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di



seminario aperto al pubblico; i candidati. risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sulla pagina del presente concorso sul sito dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo <https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare>. La convocazione per il colloquio avviene a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero, esclusivamente per i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione tramite PEC a mezzo di posta elettronica certificata, non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Il colloquio è pubblico e per sostenere lo stesso, i candidati. dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e provvisto di fotografia.

A seguito della discussione, in cui si accerterà, tra l'altro, la conoscenza della lingua straniera indicata nell'allegato 1, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

Successivamente, la Commissione, sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, redige una graduatoria di merito e individua, con adeguata motivazione, l'idoneo della procedura comparativa.

La graduatoria, incluso il vincitore della procedura, dovrà essere composta di non più di tre nominativi.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali risultano parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato.

La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 10

Accertamento della regolarità degli atti e provvedimento di nomina del vincitore

Il Rettore entro trenta giorni dalla conclusione della selezione, accerta con proprio decreto, la regolarità degli atti e dichiara i vincitori. Il decreto è comunicato a tutti i candidati presenti alla discussione pubblica ed è trasmesso unitamente agli atti, alla struttura che ha richiesto il bando.

Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

La chiamata dei vincitori è deliberata dalla struttura proponente il bando, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia e soggiace all'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di rinuncia dell'idoneo, ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso, il dipartimento interessato formula una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito.



In caso di dimissioni e/ o recesso dal contratto da parte del ricercatore è prevista la facoltà di scorrere la graduatoria e di stipulare un contratto di pari durata con il candidato immediatamente successivo presente in graduatoria di merito, compatibilmente con la programmazione di ateneo in materia di punti organico e copertura finanziaria.

La mancata adozione della delibera di proposta di chiamata, ovvero, la delibera negativa in merito alla chiamata devono essere adeguatamente motivate dal direttore del dipartimento interessato alla procedura mediante una relazione illustrativa al Senato Accademico; a tal riguardo, è facoltà del Senato Accademico, valutate le motivazioni, proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata dell'idoneo.

Art. 11

Pubblicità degli atti

La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali sono resi pubblici per via telematica sul sito [https:// www.uniss.it/ ateneo / bandi-concorsi-e-gare](https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare).

Art. 12

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta ed a proprie spese, alla restituzione da parte dell'università delle pubblicazioni e dei documenti presentati, decorso il termine utile previsto dalla legge per proporre impugnazione.

Art. 13

Stipula del contratto individuale di lavoro

Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, il soggetto individuato è invitato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o eventuale PEC in possesso del candidato, a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta.

Il contratto, sottoscritto entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione suddetta, salvo giustificate esigenze del candidato, contiene, tra l'altro:

- a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
- b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- c) l'indicazione delle prestazioni richieste;
- d) l'indicazione della retribuzione.

Il contratto di lavoro è sottoscritto dal ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura selettiva e dal Rettore.

Il ricercatore assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi la cui valutazione compete al consiglio del dipartimento, su proposta del responsabile scientifico.



La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata nel dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto o in altra struttura indicata nel contratto.

Qualora l'assunzione del ricercatore a contratto si verifichi presso una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e il soggetto svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa sarà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'ente convenzionato e l'Ateneo.

Art. 14

Rapporto di lavoro del ricercatore

Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Ateneo ed il ricercatore a tempo determinato è triennale ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

L'Università degli Studi di Sassari provvede, altresì, alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue.

Il ricercatore è tenuto a svolgere, oltre l'attività di ricerca, sia attività didattica e didattica integrativa, sia attività di servizio agli studenti secondo l'articolazione definita dal Consiglio di Dipartimento.

Il ricercatore a tempo determinato è tenuto a redigere una relazione annuale in ordine alle attività di ricerca svolte; tale relazione va inviata al direttore del dipartimento, cui è demandata una funzione di vigilanza sullo svolgimento del rapporto, nonché sulla cessazione dell'attività alla scadenza del termine inizialmente fissato o eventualmente prorogato.

Il ricercatore annota le attività relative alla didattica e le altre attività ad essa connesse in appositi registri che dovranno essere conservati a sua cura, debitamente compilati e consegnati al termine di ciascun anno al direttore del dipartimento, che dovrà verificarne il contenuto.

I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto o del programma di ricerca, in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi.

Il ricercatore a tempo determinato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 10 della legge n. 240/2010, dallo Statuto di Autonomia e dai regolamenti di Ateneo.

Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari.

Art. 15

Procedura di selezione ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato

La valutazione dei ricercatori titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dell'inquadramento nei ruoli di professore associato ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, è disciplinata dall'art. 15 e 16 del



regolamento di Ateneo per il reclutamento sui ricercatori a tempo determinato e dall'art. 8 del regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia.

Art. 16

Trattamento economico

Ai ricercatori con contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 compete, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe O, elevato del 20% secondo il regime di impegno.

Il trattamento annuo lordo non è soggetto né ad indicizzazioni né a rivalutazioni.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 17

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto è determinata dalla data di scadenza o dal recesso di una delle parti. Durante il periodo di prova, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né d'indennità sostitutiva del preavviso; il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per gravi inadempimenti del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare promosso dal dipartimento interessato; in caso di recesso, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato preavviso, l'Ateneo ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Ai ricercatori di cui al presente bando si applicano le altre incompatibilità e la disciplina relativa al cumulo di impieghi e incarichi previste dalla legge e dal regolamento di Ateneo. I contratti di cui trattasi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 18

Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Il contratto del ricercatore è incompatibile con:

- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altre Università;
- c) titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge;



d) borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Dipartimento interessato.

Non si potrà, altresì, procedere alla stipulazione dei contratti di cui trattasi con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al dipartimento propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Ai ricercatori di cui al presente bando si applicano le altre incompatibilità e la disciplina relativa al cumulo di impieghi e incarichi previste dalla legge e dal regolamento di Ateneo. I contratti di cui trattasi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

I dati che saranno acquisiti ai fini della selezione saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell'ambito della selezione per la quale sono conferiti e dei procedimenti con essa connessi.

I dati verranno conservati, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento U.E. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo dei dati stessi nell'ambito del procedimento amministrativo correlato. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l'istruzione della procedura selettiva e, qualora si tratti di dati sensibili, sono effettuati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili", e della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

I dati di contatto del Titolare dei dati, il cui legale rappresentante è il Rettore, prof. Massimo Carpinelli, sono: Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 - 07100 Sassari - rettore@uniss.it

In ogni momento potrà essere esercitato il diritto di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando l'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 Sassari, ovvero al seguente indirizzo: protocollo@pec.uniss.it.

Art. 20

Responsabile del procedimento



Il responsabile del procedimento della presente selezione è individuato nel responsabile dell'Ufficio Concorsi di Ateneo, il dott. Antonio Filippo Alessandro Manzoni, tel. 079 228879 - fax 079 229970 - e mail a.manzoni@uniss.it.

Art. 21

Pubblicità e disposizioni finali

L'avviso di pubblicazione del presente bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Quarta Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 25 del 27/03/2020 e dal giorno successivo a quello di pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per la presentazione delle domande.

Il bando è visibile sul sito internet dell'Università degli Studi di Sassari al seguente indirizzo: <https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare>, sul sito del MIUR e su quello dell'Unione Europea. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando e alle fasi successive del procedimento saranno comunicate agli interessati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell'Università degli Studi di Sassari all'indirizzo <https://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare>; sarà cura degli interessati verificare la presenza delle suddette modifiche e/o integrazioni sul link indicato. Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa nonché le leggi vigenti in materia.

Allegato 1 - scheda profilo

Codice selezione: **1 RTD B IUS/15**

N. posti	1					1
Tipologia del contratto (Lettera A-B)	RTD a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b, della legge 30 Dicembre 2010, n. 240					
Regime di impegno	tempo pieno					
Area scientifica	12 "Scienze Giuridiche"					
Macrosettore	12/F "Diritto processuale civile"					
Settore concorsuale	12/F1 "Diritto processuale civile"					
Settore scientifico disciplinare	IUS/15 "Diritto processuale civile"					
Struttura di afferenza	Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Sassari					
Sede di svolgimento dell'attività	Sassari					



Lingua straniera	Inglese
Numero di pubblicazioni presentabili	12
Breve descrizione dell'attività di ricerca	L'attività scientifica del ricercatore/della ricercatrice riguarderà i temi che caratterizzano la declaratoria del SSD IUS/15 Diritto processuale civile.
Breve descrizione dell'attività di ricerca in inglese	The work of the researcher will be focussed on the subjects specified in the regulation of SSD IUS/15 Civil Procedure
Obiettivi di produttività scientifica: produzione nel triennio di almeno sei pubblicazioni (monografie, contributi in volumi, articoli, saggi, voci enciclopediche, commenti a leggi e note a sentenza) tra le quali una monografia che rappresenti l'esito di un percorso di ricerca e tre altre pubblicazioni in riviste di classe A.	
Impegno didattico: Il ricercatore/La ricercatrice dovrà svolgere attività didattica in osservanza delle disposizioni di Ateneo sull'impegno didattico dei ricercatori a tempo determinato e riguardo a tematiche proprie del settore concorsuale 12/F1 "Diritto processuale civile", con particolare riferimento alla declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare IUS/15 "Diritto processuale civile".	

IL RETTORE
(Prof. Massimo Carpinelli)

Digitally signed by: Massimo Carpinelli
Date: 27/03/2020 19:09:54